



CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PAZIENTI NELL'OSPEDALE S. MARIA DELLA SCALETTA DI IMOLA



Indice

ARTICOLO 1 – OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 - DURATA.....	4
ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI.....	4
ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
4.1 ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DA/PER UNITA' OPERATIVE, SERVIZI, AMBULATORI E BLOCCO OPERATORIO:.....	8
4.2 ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DAL PRONTO SOCCORSO ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE:.....	8
4.3 FLUSSI INFORMATIVI:.....	9
4.4 DOTAZIONE ATTREZZATURE:.....	9
ARTICOLO 5 – LOCALI.....	10
ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
ARTICOLO 7 – PERSONALE DEDICATO AL SERVIZIO.....	10
ARTICOLO 8 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI.....	12
ARTICOLO 9 - SORVEGLIANZA SANITARIA.....	12
ARTICOLO 10 - SCIOPERI.....	13
ARTICOLO 11 - REFERENTE/I DELL'APPALTATORE.....	13
ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA.....	14
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.....	15
ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ.....	15
ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	15
ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE.....	16
ARTICOLO 18 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	17
ARTICOLO 19 - INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	18
ARTICOLO 20 - PERIODO DI PROVA.....	19
ARTICOLO 21 - QUANTITATIVI DEL SERVIZIO.....	19
ARTICOLO 22 - PREZZI DEL SERVIZIO.....	19
ARTICOLO 23 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.....	20
ARTICOLO 24 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	20
ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
ARTICOLO 26 - CLAUSOLA SOCIALE.....	22
ARTICOLO 27 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	23
ARTICOLO 28 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI.....	23
ARTICOLO 29 – CLAUSOLA WHISTLEBLOWING.....	24
ARTICOLO 30 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA.....	24
ARTICOLO 31 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	26



ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in appalto del servizio di accompagnamento e trasporto di pazienti all'interno dell'Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Le finalità principali dell'affidamento consistono nel dotare la Committente di un servizio che al contempo:


- a. costituisca un sicuro punto di riferimento per le Unità Operative aziendali nell'esecuzione di prestazioni di accompagnamento e trasporto interno di pazienti tramite una Centrale Operativa/call center, coerentemente con le previsioni del presente Capitolato;
- b. sappia offrire un elevato grado di flessibilità nell'adeguarsi all'andamento delle attività sanitarie, con le relative oscillazioni derivanti da più fattori quali fasce orarie, giorni e mesi di attività, modifica nell'offerta di prestazioni sanitarie, apertura, chiusura o trasferimento di reparti, variazioni di percorsi interni, presenza di situazioni di emergenza, ecc. Si chiede in particolare un'organizzazione capace di rispondere alle mutate esigenze e sia attivabile nel più breve tempo possibile;
- d. riesca a implementare modalità di formulazione ed evasione delle richieste con un sistema informativo tecnologicamente adeguato;
- e. utilizzi mezzi e presidi prescritti in modo da ridurre al minimo i rischi per pazienti e operatori;
- f. disponga di personale preparato, formato e informato coerentemente con le previsioni del presente Capitolato;
- g. sappia individuare, in un'ottica di partnership con la Committente, le soluzioni operative più adeguate per far fronte alle criticità evidenziate relative ai servizi oggetto dell'appalto, in particolare tramite la figura del/dei Referente/i ed il coordinamento dei servizi in appalto;
- h. garantisca il rispetto dei tempi previsti per i trasporti, perseguendo la massima efficienza nella gestione delle richieste.

Il servizio include le seguenti attività:

1. **ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DA/PER UNITA' OPERATIVE, SERVIZI, AMBULATORI E BLOCCO OPERATORIO:** servizio di trasporto dalle ore 7,00 alle ore 20,00 per 356/6 giorni/anno (domeniche e festivi infrasettimanali compresi) dei pazienti da e verso le Unità Operative, Servizi di diagnostica, di laboratorio e blocco operatorio all'interno dell'ospedale.
2. **ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DAL PRONTO SOCCORSO ALLE UNITA' OPERATIVE, SERVIZI E AMBULATORI ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE:** servizio di trasporto dalle ore 7,00 alle ore 24,00 per 356/6 giorni/anno (domeniche e festivi infrasettimanali compresi) dei pazienti dal Pronto Soccorso verso l'Unità Operative di ricovero, Servizi di diagnostica e di laboratorio all'interno dell'ospedale. **Per trasporto si intende un singolo viaggio di andata o un singolo viaggio di ritorno con paziente o documentazione (andata e ritorno = 2 trasporti).**

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure per assicurare la continuità e la regolarità del servizio adeguandosi alle eventuali disposizioni della Committente.

L'aggiudicatario della presente gara d'appalto (d'ora innanzi "Appaltatore") si assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.



ARTICOLO 2 - DURATA

La durata del servizio si intende per anni tre (3) a far data dalla stipula del contratto. La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, e, dopo aver interpellato l'Appaltatore, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni due (2), anche singolarmente considerati, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La Ditta si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra Impresa al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI

Dovranno essere rispettate nel loro intero contesto ed applicate nell'esecuzione dell'appalto le leggi e le norme, riferite alle attività comprese e definite nell'oggetto dell'appalto, siano esse Nazionali o Comunitarie, anche se non espressamente citate nel capitolato d'appalto o nei riferimenti normativi contenuti nel progetto – offerta dell'Appaltatore. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a erogare i servizi nel pieno rispetto della normativa di volta in volta in vigore in materia. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire il servizio nel rispetto di indicazioni e direttive (procedure, protocolli, istruzioni operative, ecc.) emanate dalla Committente su aspetti di natura igienica, sanitaria, organizzativa e logistica (apertura/chiusura/trasferimenti di reparti, attivazione/disattivazione di centri di costo aziendali, presenza di aree di cantiere, modifiche alla viabilità interna, ecc.), per gli aspetti relativi al servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto ad eventuali disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali modificative e/o integrative che dovessero entrare in vigore in corso di contratto.

ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO


Il servizio dovrà essere svolto presso l'Ospedale di Imola "Santa Maria della Scaletta" – Via Montericco n. 4 - Imola.

Il servizio consiste nella gestione del trasporto di persone (utenti) e della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica, documentazioni sanitarie).

Le richieste di movimentazione degli utenti possono essere:

Programmate, Non programmate, Urgenti come meglio specificato:


- Richieste programmate: si intendono le richieste di trasporto che pervengono non oltre le 4 ore prima dell'orario previsto di effettuazione e dovranno essere soddisfatte nell'ora definita dal programma;
- Richieste non programmate: si intendono tutte le richieste non programmate e devono essere evase entro un massimo di tempo stimato di 2 ore dalla chiamata;
- Richieste urgenti: si intendono le richieste non programmate urgenti e dovranno essere evase non oltre 30 minuti dalla chiamata.



Il tempo di attesa del paziente per il rientro nella sede di provenienza non dovrà essere superiore ai 15 minuti (dal momento che il servizio segnala che il paziente è pronto).

Sono esclusi dal servizio le emergenze ed i servizi di accompagnamento di utenti ritenuti dal personale sanitario in condizioni cliniche non stabili; in tali casi all'appaltatore può essere richiesto, senza costi aggiuntivi, esclusivamente un supporto consistente nel coadiuvare il personale sanitario nelle operazioni di transito all'interno del presidio ospedaliero. I reparti dell'azienda sono elencati nella tabella sotto riportata che contiene l'indicazione del nome, del piano e l'area strutturale di appartenenza.

NOME REPARTO/SERVIZIO	PIANO	AREE STRUTTURALI PRESIDIO OSPEDALIERO
POLIAMBULATORI B	PIANO TERRA	BLOCCO OPERATORIO
POLIAMBULATORI C	PIANO TERRA	BLOCCO OPERATORIO
POLIAMBULATORI A	PIANO TERRA	BLOCCO OPERATORIO
POLIAMBULATORI D	PIANO TERRA	CORPO DEGENZE
GASTROENTEROLOGIA	PIANO TERRA	BLOCCO OPERATORIO
SPDC	PIANO TERRA	CORPO DEGENZE
PEDIATRIA	PIANO RIALZATO	BLOCCO OPERATORIO
RADIOLOGIA	PRIMO PIANO	BLOCCO OPERATORIO
RADIOLOGIA TAC/RNM	SECONDO PIANO	BLOCCO OPERATORIO
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	SECONDO PIANO	CORPO DEGENZE
OSTETRICA/GINECOLOGIA	SECONDO PIANO	CORPO DEGENZE
BLOCCO OPERATORIO	SECONDO PIANO	CORPO DEGENZE
MEDICINA B	TERZO PIANO	CORPO DEGENZE
CHIRURGIA GENERALE	QUARTO PIANO	CORPO DEGENZE
UROLOGIA	QUARTO PIANO	CORPO DEGENZE
EMODIALISI	QUINTO PIANO	CORPO DEGENZE
LUNGODEGENZA UOPA	QUINTO PIANO	CORPO DEGENZE
MEDICINA A 5°SETTORE	QUARTO PIANO	CORPO DEGENZE
MEDICINA A	SESTO PIANO	CORPO DEGENZE
GERIATRIA	SESTO PIANO	CORPO DEGENZE
PRONTO SOCCORSO	PRIMO PIANO	PALAZZINA DEA
RADIOLOGIA DEA	PRIMO PIANO	PALAZZINA DEA
RIANIMAZIONE	SECONDO PIANO	PALAZZINA DEA




TERAPIA CARDIOLOGICA	INTENSIVA	SECONDO PIANO	PALAZZINA DEA
SEMINTENSIVA		SECONDO PIANO	PALAZZINA DEA
MEDICINA D'URGENZA		TERZO PIANO	PALAZZINA DEA
CARDIOLOGIA		TERZO PIANO	PALAZZINA DEA
ORTOPEDIA		QUARTO PIANO	PALAZZINA DEA
OTORINO		QUARTO PIANO	PALAZZINA DEA

Si precisa che, nell'area ospedaliera sede della Committente, sono attivi cantieri e processi di riorganizzazione per la realizzazione e la ristrutturazione di reparti sanitari e, nel corso dell'appalto, è prevista l'attivazione di nuovi cantieri. Prima dell'avvio del contratto e nel corso dell'appalto, la Committente comunicherà le variazioni intervenute rispetto ai dati contenuti nella tabella sopra descritta. A tal proposito l'Appaltatore nulla potrà pretendere rispetto agli importi unitari offerti in sede di gara per variazioni riferibili ad attivazioni di nuovi reparti, trasferimenti, modifiche percorsi pedonali interni e mancato rispetto delle previsioni del presente capitolato in cui è esplicitato il carattere puramente indicativo (ad es. "presunto", "a titolo indicativo", ecc.). Per l'effettuazione del servizio la Committente concederà, in comodato d'uso, alcuni locali all'interno dell'azienda secondo quanto indicato al successivo articolo 5. La Committente fornirà in uso, per il corretto svolgimento del servizio:

1. Per l'accompagnamento e trasporto da/per Unità operative e servizi, ambulatori e Blocco Operatorio il solo uso di barelle e letti.
2. Per l'accompagnamento e trasporto dal Pronto Soccorso alle Unità Operative, servizi e ambulatori all'interno dell'Ospedale l'uso dei letti, barelle e carrozzine.

Sarà a carico dell'Appaltatore la fornitura, sanificazione e manutenzione delle carrozzine (circa n° 7/8) da utilizzare per la sola attività di accompagnamento e trasporto da e per le UUOO e servizi e Blocco Operatorio per evitare di dover riportare l'attrezzatura al reparto di appartenenza.

La manutenzione e la sostituzione dei letti e barelle e carrozzine del solo Pronto Soccorso, in caso di usura e/o guasto sono a totale carico della Committente. Ne consegue la segnalazione immediata di guasti e malfunzionamenti delle attrezzature di proprietà della Committente. Tali attività dovranno essere eseguite secondo le procedure/protocolli dettagliati nell'offerta e comunque autorizzati dalla UOC Gestione del Rischio. Le attrezzature di reparto, eventualmente utilizzate, dovranno essere riportate al reparto/servizio di appartenenza. La fornitura di bombole di ossigeno portatili per l'esecuzione del servizio è a carico della Committente, così come il relativo rifornimento. L'Appaltatore dovrà rispettare apposita procedura, predisposta dalla Direzione Sanitaria per l'utilizzo delle stesse, che sarà trasmessa prima dell'avvio del contratto e che prevede, nei casi in cui il paziente necessiti di ossigeno durante il trasporto (come da richiesta del personale sanitario). Restano a carico dell'Appaltatore il ricambio della biancheria sulle barelle e l'immissione della biancheria sporca all'interno di appositi sacchi colorati, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Committente. La fornitura di biancheria pulita per l'esecuzione del servizio è a carico della Committente. La fornitura dei dispositivi di protezione individuale per il personale addetto all'esecuzione del servizio rimane a carico dell'Appaltatore, salvo per particolari criticità cliniche del paziente (es. TBC, ecc.) dove il personale di reparto potrà fornire e richiedere l'utilizzo di DPI specifici (es. mascherine FFP2). Eventuali contestazioni



sull'appropriatezza delle richieste di trasporto dovranno essere inoltrate, con tempestività, ai referenti/uffici preposti al controllo unicamente dopo l'esecuzione delle prestazioni, in modo da non penalizzare le attività sanitarie della Committente e non creare disagi a pazienti e operatori. Nel pieno rispetto della normativa e del regolamento aziendale in tema di trattamento e protezione di dati personali, potranno essere richieste alla centrale operativa/call center dell'Appaltatore movimentazioni di documentazione sanitaria aggiuntiva (non presente al momento del trasporto relativa a pazienti appena trasportati o da trasportare a breve). L'operatore, prima di iniziare il trasporto del paziente, deve accertarsi che l'U.O. richiedente abbia fornito la relativa documentazione sanitaria a supporto. Il viaggio per l'eventuale recupero di tale documentazione verrà addebitato all'Appaltatore nel caso in cui la dimenticanza sia imputabile ad incuria dell'operatore stesso. Il personale dell'Appaltatore non potrà per nessuna ragione manipolare e visionare tali documenti, dovrà adoperare la massima diligenza durante le fasi di movimentazione e sarà perseguibile civilmente e penalmente in relazione a danneggiamenti o smarrimenti degli stessi. Potranno essere richieste all'Appaltatore movimentazioni di attrezzature dedicate al trasporto (barelle, letti, ecc.) sia prima sia dopo il trasporto del paziente. In questo caso l'attività sarà conteggiata come un **singolo trasporto**.

In caso di situazioni di emergenza (ad es. black-out) ed in caso di sciopero, l'Appaltatore dovrà erogare il servizio secondo procedure e protocolli appositamente definiti e validati dalla Committente, sulla base di quanto presentato nel progetto-offerta.

L'Appaltatore dovrà garantire la funzione di una Centrale Operativa/Call center secondo le seguenti modalità:


- Dal lunedì al venerdì IN LOCO dalle ore 7,00 alle ore 20,00;
- Il sabato mattina IN LOCO dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
- Il sabato pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
- La domenica ed i festivi infrasettimanali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, non risulta necessario prevedere la presenza del Call Center in quanto trattasi di un'attività estemporanea e in urgenza, fermo restando che gli operatori dovranno essere dotati di un sistema portatile di comunicazione con le UO oppure di un coordinamento da remoto senza oneri aggiuntivi.

L'Appaltatore dovrà proporre nel progetto-offerta una gestione equiparata a quanto sopra descritto. E' altresì a carico dell'appaltatore la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione delle richieste che dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

- Integrazione con il sistema dei ricoveri (ADT) per acquisire i dati identificativi del paziente tramite Vista;
- Integrazione con il sistema informatico del Pronto Soccorso per acquisire i dati identificativi del paziente tramite Vista.

E' possibile, per agevolare il flusso informativo inerente la presa in carico e corretta identificazione del paziente, utilizzare il braccialetto che contiene nome/cognome del paziente e bar code collegato al suo episodio clinico. Al fine di ottimizzare la gestione delle richieste di trasporto, la presa in carico e corretta registrazione delle informazioni dei trasporti dovranno essere indicate nel progetto-offerta, in dettaglio, le modalità con le quali si intende gestire il processo e l'integrazione dei dati.

Più precisamente il servizio richiesto consiste in:



4.1 ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DA/PER UNITA' OPERATIVE, SERVIZI, AMBULATORI E BLOCCO OPERATORIO:

Le modalità di esecuzione dell'attività di accompagnamento e trasporto da e per Unità Operative, Servizi di diagnostica e di laboratorio e Blocco Operatorio dovranno essere dettagliatamente descritte nel progetto-offerta. In particolare si intendono le attività di accompagnamento e trasporto fra diverse Unità Operative e/o Servizi per visite di consulenza o indagini diagnostiche e interventistiche, nonché il trasferimento di pazienti da/a Unità Operative/Servizi ubicati nell'Ospedale. Il progetto-offerta presentato dovrà garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi: servizio di trasporto dalle ore 7,00 alle ore 20,00 per 356/6 giorni/anno (domeniche e festivi infrasettimanali compresi), con articolata indicazione dei relativi equipaggi e presenze in considerazione del fatto che non ci sono attività di trasporto programmate il sabato pomeriggio, la domenica ed i festivi infrasettimanali.

Le prestazioni previste sono:

- Gestione del trasporto di pazienti, con barelle, carrozzine o letti, tra le Unità Operative/Servizi e Blocco Operatorio presenti nell'Ospedale;
- Presa in carico del paziente e della relativa documentazione sanitaria direttamente dall'Unità Operativa (unità di degenza) e consegna del paziente direttamente all'Unità Operativa sulla postazione definita (al letto del paziente, in ambulatorio, in diagnostica, ecc.).

Nell'anno 2022 il numero di trasporti effettuati è stato di **53.000**.

Per trasporto si intende un singolo viaggio di andata o un singolo viaggio di ritorno (1 andata + 1 ritorno = 2 trasporti).


Il trend medio del livello di dipendenza dei pazienti provenienti dai reparti è costituito da:

- 90% pazienti necessitanti di barella/letto per il trasporto
- 10% di pazienti necessitanti di carrozzine.

4.2 ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DAL PRONTO SOCCORSO ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE:

Le modalità di esecuzione dell'attività di accompagnamento e trasporto dal Pronto Soccorso dovranno essere dettagliatamente descritte nel progetto-offerta. Rientrano in tali attività l'accompagnamento e trasporto fra il Pronto Soccorso Generale e/o Ortopedico e le diverse Unità Operative e/o Servizi per visite di consulenza o indagini diagnostiche e interventistiche, nonché il trasferimento di pazienti alle Unità Operative e Servizi ubicati entro l'Ospedale. Il progetto-offerta presentato dovrà essere formulato per garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi: servizio di trasporto dalle ore 7,00 alle ore 24,00 per 356/6 giorni/anno (domeniche e festivi infrasettimanali compresi), con articolata indicazione dei relativi "equipaggi" e presenze. Le prestazioni previste sono:

- Trasporti di pazienti con barelle o carrozzine dal Pronto Soccorso ai servizi per visite di consulenza o indagini diagnostiche di tipo radiologico, nonché il trasferimento di pazienti dal Pronto Soccorso alle Unità Operative di degenza ubicate entro l'ospedale;



- Presa in carico diretta del paziente (dal letto, dalla barella, dalla carrozzina, ecc.), della relativa documentazione sanitaria direttamente dal pronto Soccorso e consegna del paziente direttamente all'Unità Operativa/Servizio sulla postazione definita dal Pronto Soccorso (letto del paziente, ambulatorio, diagnostica ecc).

Le carrozzine/barelle dovranno essere riportate e ripristinate al Pronto Soccorso. Nell'anno 2022 il numero di trasporti effettuati è stato di **39.000**.

Per trasporto si intende un singolo viaggio di andata o un singolo viaggio di ritorno (1 andata + 1 ritorno = 2 trasporti).

4.3 FLUSSI INFORMATIVI:

Per entrambi i servizi di cui sopra l'Appaltatore dovrà fornire idonea reportistica consuntiva contenente almeno i seguenti dati:


- Giorno della richiesta di trasporto;
- Orario di prenotazione/chiamata;
- Orario di presa in carico della chiamata da parte della Centrale Operativa/Call Center;
- L'Unità Operativa/Servizio di prenotazione;
- Dati identificativi paziente (compatibilmente con la normativa per la tutela e il trattamento dei dati personali e delle relative disposizioni attuative adottate);
- Tipologia di trasporto: programmato, non programmato, urgente, rientro;
- Tipologia di attrezzatura necessaria per il trasporto (carrozzina, barella, ecc.);
- Se presenti, eventuali accompagnatori (genitori, personale sanitario);
- Orario di arrivo all'Unità Operativa/Servizio prenotante;
- Reparto/Servizio di destinazione;
- Orario di arrivo all'Unità Operativa/Servizio di destinazione;
- Eventuali note (solleciti di chiamata, attese, e tutti gli eventuali elementi utili al miglioramento del servizio);
- Trasporto di ausili senza paziente (barelle, carrozzine);
- Documentazione non presente.

I report d'attività dovranno essere trasmessi, con periodicità mensile, agli uffici competenti della Committente, riportando i dati analitici per giorno di attività e i riepilogativi mensili, ai fini del controllo di qualità del servizio.

Tutti i mezzi di comunicazione e eventuali supporti informatici occorrenti all'espletamento del servizio, dovranno essere messi a disposizione interamente dall'Appaltatore. In sede progettuale, pertanto, dovrà essere proposto il sistema di comunicazione con gli operatori addetti al trasporto.

4.4 DOTAZIONE ATTREZZATURE:

L'Appaltatore utilizzerà il parco mezzi della Committente secondo quanto disciplinato all'art. 4 del presente Capitolato e si impegnerà, in corso di durata dell'appalto, a mantenerlo in buono stato e a segnalare tempestivamente tutte le non conformità alla Committente. Prima della materiale esecuzione del contratto, sarà formalizzato in apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, l'affidamento dei mezzi di proprietà della Committente. Al termine del contratto tutto il parco mezzi di proprietà



della Committente utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere controllato dalla Committente per verificare la quantità e lo stato della dotazione a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate in corso di contratto.

L'Appaltatore si assume altresì i seguenti oneri:

- Ricambio della biancheria per tutte le barelle dopo ogni uso;
- Segnalazione di manutenzione di barelle e letti e carrozzine di proprietà della Committente.

ARTICOLO 5 – LOCALI


La Committente concederà in uso all'Appaltatore un locale, non arredato, da utilizzare quale postazione di sosta e partenza, uno spazio ad uso spogliatoio e una zona di allocazione carrozzine. Resta inteso comunque che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto di occupazione del locale in origine assegnato, qualora la Committente, per esigenze organizzative proprie, ne richiedesse la disponibilità, prospettando soluzioni alternative anche meno agevoli. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà comunque garantire la regolare esecuzione dei servizi. Prima dell'avvio dell'appalto sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di cessione in comodato d'uso dei locali. Nei locali dati in uso avranno accesso gli operatori dell'Appaltatore, gli addetti alla vigilanza e custodia, manutenzione e controllo della Committente. L'Appaltatore s'impegna ad arredare ed attrezzare i locali, condurli con cura e diligenza, evitandone il deterioramento, l'usura e garantendone la funzionalità e il decoro. I lavori di manutenzione ordinaria e l'allestimento dei suddetti locali sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono a completo carico, cura ed oneri dell'Appaltatore, la pulizia dei locali dati in uso e la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, che potranno essere conferiti presso i punti di raccolta attivati presso la Committente, oltre alla fornitura di eventuali contenitori per i rifiuti che dovranno essere rispondenti alle normative in materia. Nel caso di lavori straordinari che l'Appaltatore ritenesse di dover attuare, con spese a totale carico dello stesso per lo svolgimento del servizio in appalto, gli stessi dovranno essere sottoposti alla Committente per l'autorizzazione. Nell'istanza dovranno essere indicate le motivazioni per le opere che l'Appaltatore intende effettuare e dovrà essere allegato apposito progetto esecutivo. La Committente potrà non rilasciare l'autorizzazione per motivi di interesse ed opportunità; potrà altresì disporre modifiche ritenute opportune ed alle quali l'Appaltatore si dovrà adeguare. La Committente, tramite gli uffici competenti, verificherà i lavori in corso d'opera, nonché l'esatta esecuzione dei lavori. In caso di difformità sarà richiesta la modifica delle opere a spese dell'Impresa, salvo la richiesta di maggiori danni.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le spese derivanti dalla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, etc. sono a carico dell'Appaltatore e vengono forfettariamente commisurate su base annua nella misura dello 0,5% del fatturato IVA inclusa.

ARTICOLO 7 – PERSONALE DEDICATO AL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà:




- a. depositare l'elenco del personale dedicato all'esecuzione del servizio, prima dell'avvio del contratto, e l'elenco del personale adibito alle sostituzioni, aggiornato in relazione alle variazioni che dovessero intervenire, entro e non oltre le 24 ore;
- b. dimostrare l'adozione di misure efficaci volte al contenimento dei turn-over del proprio personale.

L'Appaltatore dovrà assicurare che il personale sia inserito in servizio a seguito di un congruo periodo di affiancamento, a carico dell'Appaltatore, pari ad un minimo di sette (7) giorni lavorativi e siano garantite le prestazioni previste dalle specifiche normative in materia di sorveglianza sanitaria; il personale dedicato dovrà essere in possesso delle necessarie qualifiche per l'espletamento del servizio.

Il personale dell'Appaltatore addetto all'esecuzione del servizio dovrà:

- Possedere i requisiti di idoneità specifica alla mansione di cui all'art. 41, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
- Conoscere le norme generali di comportamento in ambiente lavorativo, previste dalla disciplina antinfortunistica, a salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori;
- Conoscere le norme comportamentali relative alla privacy, al segreto professionale ed al rapporto con i pazienti;
- Possedere una buona conoscenza dell'italiano;
- Mantenere un aspetto esteriore curato;
- Compilare la documentazione relativa all'esecuzione del servizio secondo le disposizioni normative e le procedure ed i protocolli aziendali;
- Indossare sempre apposita divisa, calzature comprese e conformi alle norme antinfortunistiche. Sulla divisa dovrà essere esposta la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La fornitura, il lavaggio e la stiratura delle divise per il personale addetto all'esecuzione del servizio sarà a carico dell'Appaltatore, così come la fornitura delle calzature nonché la tessera di riconoscimento.
- Tipologia e colori delle divise e delle calzature saranno validati da parte della Committente prima dell'avvio dell'appalto;
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva, previsti nel DUVRI per la specifica attività lavorativa;
- Mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio al normale andamento delle attività ospedaliere;
- Rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e astenersi dal prendere visione o dal manomettere documenti della Committente;
- Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze, riguardanti degenti, personale, organizzazione ed andamento della Committente, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio stesso ed il deferimento alle Autorità Competenti;
- Essere sottoposto, a carico dell'Appaltatore, a visite mediche, accertamenti, vaccinazioni previste per l'esercizio dell'attività in ambiente ospedaliero;



- Essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell'Appaltatore, in relazione ai rischi individuati dal DUVRI, secondo la periodicità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, e su parere del proprio Medico Competente;
- Fornire sempre la massima collaborazione al personale della Committente, in particolare nelle situazioni critiche;
- Usare con diligenza i beni e gli arredi della Committente, rispondendo, comunque, direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria nell'utilizzo degli stessi.

ARTICOLO 8 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

La Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi a formare il personale prima dell'inizio del servizio, compreso il personale previsto per le sostituzioni sui seguenti argomenti:

- Corso sull'utilizzo della tecnologia di comunicazione;
- 4 ore di corsi di formazione aventi oggetto la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

La frequenza dei corsi, nonché la conoscenza degli argomenti previsti, dovrà essere documentata tramite attestato sia per gli operatori in servizio che per i neoassunti.


L'Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di eseguire periodicamente un corso di aggiornamento, organizzato dallo stesso in collaborazione con la Committente, e a proprio carico, per la formazione permanente degli operatori. All'attivazione dell'appalto almeno l'80% del personale addetto al servizio dovrà aver effettuato un percorso di formazione e di addestramento comprensivo degli argomenti e dei corsi di seguito riportati, organizzato dal personale della committente in collaborazione con l'Appaltatore. Il restante 20% del personale dovrà effettuare la formazione/addestramento entro i primi 3 mesi dall'avvio dell'appalto. I corsi e gli argomenti trattati saranno i seguenti:

- Nozioni sull'organizzazione del servizio in cui andranno ad operare, con particolare riferimento all'ubicazione delle Unità Operative/Servizi della Committente ed i percorsi interni;
- Nozioni di logistica ospedaliera e, in particolare, i percorsi orizzontali e verticali da seguire;
- Corso sulla sicurezza con elementi di movimentazione dei carichi;
- Elementi di base di igiene ospedaliera;
- Nozioni sulle precauzioni standard e aggiuntive;
- Smaltimento dei rifiuti;
- Nozioni sui trasporti di pazienti portatori di ossigenoterapia in corso;
- Protocollo in caso di allarmi antincendio e piani di emergenza.

La frequenza al corso e il grado di preparazione raggiunta verrà verificata attraverso appositi test di apprendimento che saranno distribuiti al termine del corso. Il corso avrà durata di 12 ore e potrà essere ripetuto per garantire la partecipazione a tutti gli operatori.

ARTICOLO 9 - SORVEGLIANZA SANITARIA

Il personale adibito al servizio, prima del suo inserimento nelle attività lavorative previste nel presente capitolato, dovrà essere:



- In possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica;
- In regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge e/o fortemente raccomandate;
- Sottoposto periodicamente a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente ai sensi dei D.Lgs.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono inoltre raccomandate:

- La vaccinazione contro l'epatite virale B;
- La vaccinazione contro l'influenza;
- La vaccinazione trivalente (morbillo, varicella, rosolia).

L'Appaltatore dovrà presentare, prima della presa in carico del servizio, copia del certificato di idoneità degli operatori di cui si avvale nelle attività lavorative. Tale presentazione dovrà essere effettuata anche prima dell'inserimento di nuovo personale.

Gli operatori vittime di infortunio sul lavoro causato da materiale biologico o altro, dopo aver ricevuto le prime cure e gli interventi ritenuti necessari in emergenza presso il Pronto Soccorso, dovranno rivolgersi al Medico competente della Medicina del Lavoro dell'Appaltatore per le procedure successive. L'Appaltatore inoltre dovrà comunicare alla Committente eventuali infortuni nei quali sono incorsi i propri operatori durante lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

ARTICOLO 10 - SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri operatori, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione scritta e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.


Il Servizio trasporto pazienti è indispensabile per garantire l'esecuzione di indagini diagnostiche e interventi chirurgici in quanto l'AUSL non è in grado di garantire la sostituzione del personale della Ditta avendo proprio per questo appaltato il servizio. Pertanto si ritiene servizio indispensabile:

- 1) accessi e uscite dalla sala operatoria
- 2) attività diagnostica urgente
- 3) trasporto da e per Pronto Soccorso
- 4) accesso e uscita dalle sale dialitiche.

Pertanto, la ditta provvederà per questi servizi all'effettuazione anche se in stato di agitazione.

ARTICOLO 11 - REFERENTE/I DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore potrà organizzare la propria struttura secondo i criteri che riterrà più opportuni per il raggiungimento dei risultati richiesti. Nell'ambito della stessa dovrà individuare le seguenti figure:



- Referente: deve tenere i rapporti formali fra la Committente e l'Appaltatore;
- Coordinatore: deve garantire la gestione operativa e la qualità del servizio in loco e deve svolgere la funzione di preposto dei servizi oggetto del presente appalto (D.Lgs. n. 81/2008). L'Appaltatore può individuare in una sola persona le 3 funzioni soprariportate. Il coordinatore dovrà essere reperibile e/o presente dalle ore 7,00 alle ore 20,00, comprese domeniche e festivi infrasettimanali, deve possedere adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione dell'appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Committente le generalità dei sopraindicati referenti, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo gli stessi dovranno essere dotati di telefono cellulare. In ogni caso di assenza o impedimento, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto (anche tramite Fax) il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico dei sostituti, che dovranno possedere analoga esperienza e professionalità dei titolari. I referenti dovranno essere sempre contattabili per esigenze di natura gestionale e organizzativa, tra cui contestazione dei disservizi, incontri, sopralluoghi in contraddittorio, richieste operative.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la Committente designa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dal medesimo articolo, fra cui, in particolare:

- coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- costituisce l'interfaccia decisionale con la Ditta aggiudicataria per conto dell'Azienda sanitaria;
- comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari, e comunque svolge ogni altro compito inerente la corretta esecuzione del contratto.


ARTICOLO 13 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, l'Azienda procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la Ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della Ditta.

La Ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno



ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Inoltre, qualora gli operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà dell'Azienda U.S.L., la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell'Azienda appaltante.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'Azienda Sanitaria, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi e gare – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, l'Ausl di Bologna, in qualità di "soggetto che affida il contratto", redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale (DUVRI Ricognitivo).

L'Azienda USL di Imola, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ


In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l'Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova Ditta in ingresso.

In caso di fallimento della Ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall'inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In caso di morte dell'aggiudicatario, ove persona fisica, l'Azienda USL può consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o da ritenere immediatamente risolto il contratto.

Quando l'Azienda USL ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dall'Azienda USL ritenute necessarie per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.



Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.


Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

La Committente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. L'Appaltatore risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti. L'Appaltatore sarà garante per i danni di cui sopra, anche qualora fosse chiamata a risponderne la Committente che, fin d'ora, si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'Appaltatore pertanto dovrà provvedere alla stipulazione di adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'appalto per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro, copia della quale dovrà essere consegnata alla Committente prima dell'attivazione del servizio.

È facoltà della Committente richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'Appaltatore.



ARTICOLO 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Appaltatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati e sulle attività ed i processi funzionali all'erogazione delle prestazioni stesse, almeno secondo le modalità e le richieste previste dal presente capitolato. Pertanto l'Appaltatore è tenuto ad implementare un sistema di autocontrollo, e nell'ambito di esso, ad effettuare controlli sui risultati, sulle metodiche di intervento adottate, sui processi, al fine di verificare il costante rispetto delle prestazioni, fornendo alla Committente, mensilmente, le informazioni sui risultati e sulle attività. È facoltà della Committente effettuare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, le verifiche della corrispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore nel rispetto del contratto e del presente capitolato, ed in particolare:

- Controlli di efficacia e di efficienza;
- Controlli di processo;
- Controlli sul rispetto di quanto previsto dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Controlli sulla formazione, aggiornamento ed informazione del personale.

In generale la Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti quei controlli che riterrà necessari nel rispetto dell'appalto.


I controlli verranno effettuati dal personale incaricato, che potrà intervenire in qualsiasi momento. Dei controlli verrà informato, di norma quando possibile, il referente dell'Appaltatore o suo delegato, il quale avrà la facoltà di presenziarvi, procedendo in contraddittorio ai controlli stessi. Il sistema di controllo potrà determinare delle penalità economiche, secondo regole e modalità previste nell'articolo successivo.

Le tipologie di controllo sulle prestazioni possono essere suddivise in:

- Controllo attivo/visivo: consiste nel valutare le prestazioni erogate rispetto a check list definite in accordo con la Committente.
- Controllo passivo: consiste nella presa in carico delle segnalazioni di non conformità.

La procedura prevede le verifiche secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Committente, ed in particolare:

1. Le segnalazioni, ricevute su apposito report dal Responsabile dedicato della Committente, vengono immediatamente inoltrate, via mail/pec, all'Appaltatore che immediatamente verifica e agisce per recuperare il disservizio;
2. L'Appaltatore deve prendere in carico ed erogare, di norma, l'azione correttiva del disservizio entro 15 minuti dal ricevimento della segnalazione, salvo casi di urgenza in cui la prestazione deve essere ripristinata immediatamente;
3. L'avvenuto recupero del disservizio segnalato deve poi essere comunicato ed inviato, firmato per chiusura del disservizio dall'Appaltatore, entro un'ora dalla presa in carico della segnalazione, tramite mail/pec, al Responsabile dedicato della Committente. Il responsabile competente, se lo riterrà opportuno, potrà svolgere ulteriori indagini;
4. La Responsabile della Committenza invierà nuovamente la scheda all'Appaltatore per accettazione del trattamento del disservizio, o nel caso in cui tale trattamento non risulti soddisfacente, segnalerà la non accettazione del




- trattamento accompagnata dalla richiesta di controdeduzioni;
5. L'Appaltatore, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, dovrà fornire le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui la Committente non ritenga soddisfacenti le controdeduzioni fornite, o nel caso di mancata risposta entro i termini sopraindicati, si procederà all'applicazione delle penali previste nel successivo articolo. La procedura di cui sopra potrà essere modificata in relazione a nuove esigenze della Committente.

ARTICOLO 19 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli, di cui al precedente articolo, saranno contestati per iscritto dalle Direzioni competenti della Committente. L'Appaltatore avrà 10 giorni, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie contro deduzioni. La Direzione Infermieristica della Committente trasmetterà agli uffici preposti e, per conoscenza, all'Appaltatore la non conformità per l'eventuale applicazione della penale prevista. La Committente si impegna a provvedere alla verifica delle non conformità, con periodicità di norma trimestrale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72. Nel caso di inosservanze delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, la Committente si riserva pertanto la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) mancato rispetto degli orari di trasporto (art. 4) senza giustificato motivo: € 400,00 per ogni contestazione;
- b) mancata presa in carico della chiamata da parte degli addetti alla Centrale Operativa/call center: € 200,00 per ogni contestazione;
- c) mancato ripristino delle carrozzine e/o barelle del Pronto Soccorso: € 100,00 per singola inosservanza;
- d) mancato invio dei reports come descritto all'art. 4.3: € 500,00 per ogni mancanza;
- e) trasporto non effettuato: € 1.000,00 a contestazione, salvo eventuale risarcimento maggiori danni o quant'altro conseguente l'inadempienza;
- f) mancato rispetto di quanto previsto circa la sorveglianza sanitaria o comportamenti non corretti o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: € 1.000,00, ad operatore;
- g) mancata o ritardata comunicazione dell'elenco degli operatori formati e dell'elenco degli operatori sottoposti a sorveglianza sanitaria: € 250,00 per ogni operatore;
- h) mancata o incompleta formazione degli operatori: € 500,00, ad operatore;
- i) danni causati per incuria, negligenza, colpa o dolo alle attrezzature di proprietà della Committente dedicate al trasporto (barelle, taxi bad/TPS, carrozzine, ecc.): da € 500,00 a € 1.000,00 oltre a costi per riparazioni;
- j) danni a persone e cose trasportate dovute a incuria, negligenza, colpa o dolo degli operatori: € 1.000,00 fermo restando la responsabilità diretta, civile e penale, sui danni provocati e la riserva della Committente di richiedere l'allontanamento immediato dell'operatore.
- k) In tutti gli altri singoli casi non previsti, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato o a quanto offerto dall'Appaltatore: una penale di € 1.000,00 per ogni contestazione.



Tale penale potrà essere applicata anche nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare trattamento dati o terzi incaricati, le misure tecnico organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del Trattamento e/o Sub-Responsabile risultino inadeguate o vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento dati personali.

La Committente si riserva comunque di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art.113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Restano salve tutte le azioni tendenti al riconoscimento di ulteriori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta salva altresì la facoltà dell'Azienda committente, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 20 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta a un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, la Committente comunicherà all'Appaltatore le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera via PEC e di aggiudicare il servizio all'Impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa"). In tal caso l'Impresa aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dalla Committente
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.


ARTICOLO 21 - QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

I quantitativi dei trasporti indicati ai punti 4.1 e 4.2 per un totale di n. **92.000** sono puramente indicativi e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016), senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

In tal caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

ARTICOLO 22 - PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo mensile spettante all'appaltatore è rappresentato dal costo derivante dal numero di trasporti realmente effettuati per il costo a trasporto.



Tale costo dovrà intendersi onnicomprensivo di obblighi e rischi a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e sino al 31.12.2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.

ARTICOLO 24 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta fatturerà lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Imola mensilmente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)


Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato



- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.


I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Imola deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli



Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria

ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, nelle seguenti ipotesi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c.
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario
- in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL
- qualora l'Azienda USL notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- in caso di comportamenti operativi e metodologici dell'aggiudicatario in palese contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato.
- in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento


In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81.



ARTICOLO 27 – RECESSO DAL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.109 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta.

ARTICOLO 28 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.


Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dati



Con la stipula del contratto di appalto, la Ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda.

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Imola, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10596>


ARTICOLO 30 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.


Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8



La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

ARTICOLO 31 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.